

"Omissis"

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto dinanzi alla Sezione Staccata di Brescia del TAR della Lombardia il 9 novembre 1998 con il quale Pi. Ce. lamentava l'inerzia della Regione Lombardia ed inoltre la violazione della normativa regionale sui contributi, anche alla luce dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., per il mancato pagamento di somme riconosciute erogabili a notevolissima distanza dai relativi provvedimenti favorevoli, somme connesse al restauro ed all'ampliamento dell'albergo "Mi.", sito in San Michele di Gardone Riviera di sua proprietà;

Vista la costituzione in giudizio della Regione per il tramite dell'avv. A. S. con la quale l'Amministrazione ha dapprima chiesto la reiezione del ricorso ed in seguito al tragico decesso dell'avv. S. medesima, perita nel noto incidente del 18 aprile 2002, in cui un aereo da turismo si schiantò sul Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, la Regione si è nuovamente costituita con memoria dell'11 febbraio 2005 al solo fine di sentir dichiarare l'avvenuta interruzione del processo per morte del procuratore originariamente costituito e l'estinzione del giudizio per mancata sua riassunzione nel termine perentorio di legge;

Vista la sentenza n. 124 del 22 febbraio 2005 con la quale il TAR della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, ha disatteso l'eccezione preliminare di avvenuta interruzione dedotta dalla Regione, in quanto, in forza della norma speciale di cui all'art. 24 l. 6 dicembre 1971, n°1034, l'interruzione nel processo amministrativo opera solo nei confronti della parte privata, e tale la resistente non va ritenuta per la sua indubbia qualità di ente territoriale, ed ha poi accolto nel merito le censure del ricorrente;

Visto l'appello al Consiglio di Stato, notificato il 25 luglio 2005, con il quale la Regione Lombardia ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio in questione, invocando l'applicazione dell'art. 24 L. 1034 del 1971 sull'interruzione del processo per morte del difensore, valida anche per le amministrazioni pubbliche caratterizzate da proprio ufficio di avvocatura formato da avvocati dipendenti e singolarmente destinatari del mandato del rappresentante dell'ente a difenderlo in giudizio alla stregua di una parte privata e non assimilabili all'Avvocatura dello Stato, la quale si costituisce in giudizio dell'interesse di una pluralità di soggetti pubblici senza necessità di un mandato specifico ad un singolo avvocato, sussistendo un mandato collettivo che opera per diretto effetto di legge nei confronti della stessa Avvocatura dello Stato;

Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "*ius postulandi*" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti; conseguentemente deve ritenersi infondata l'affermazione del giudice di primo grado che equipara l'ufficio legale di un'amministrazione regionale

all'Avvocatura dello Stato dotata *ex lege* di mandato collettivo (Corte Cass., I, 17 maggio 2007, n. 11521);

Ritenuto che le previsioni di interruzione del giudizio sono poste dall'ordinamento a tutela della parte che è rimasta priva del difensore per morte del medesimo e dunque, nel caso di specie, a tutela della Regione Lombardia, e visto l'art. 305 c.p.c. così come interpretato dalle sentenze della Corte Costituzionale 15 dicembre 1967 n. 139 e 6 luglio 1971 n. 159, il termine per la riassunzione del processo decorre dalla conoscenza legale del fatto interruttivo da parte dell'interessato;

Atteso che la Regione si è nuovamente costituita tramite nuovo difensore con memoria dell'11 febbraio 2005, al solo fine di sentir dichiarare l'avvenuta interruzione del processo per morte del procuratore originariamente costituito e l'estinzione del giudizio per mancata sua riassunzione nel termine perentorio di legge;

Rilevato che la conoscenza legale del fatto interruttivo si è verificata nel processo al momento della nuova costituzione in giudizio della Regione, non si può che concludere che il giudizio interrotto a causa della morte del difensore della Regione non si è comunque estinto, poiché la parte colpita dall'evento lo ha proseguito tempestivamente proprio con il deposito della procura al nuovo difensore prima dell'udienza di trattazione e dunque senza subire pregiudizi (Cons. Stato, Ad. plen., 10 ottobre 1983 n. 24);

Considerato perciò che l'appello deve essere respinto secondo i principi indicati in motivazione e che le spese di giudizio restano a carico della soccombente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 FEB. 2015.